

Legge regionale 08 gennaio 1983 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 22/10/1986

Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986

Art. 4

Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dai seguenti:

<<A richiesta del concessionario che sia un ente pubblico, la concessione dell' esercizio dell' impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo, attestata da apposita deliberazione del competente organo dell' ente pubblico medesimo.

Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione. >>.

Art. 5

Il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, è sostituito dal seguente:

<<L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione. >>.

Conseguentemente, vengono soppressi il settimo e l' ottavo comma dell' articolo 29 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e la denominazione del capitolo 5456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene così modificata: << Spese per l' acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti, nonché l' acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi >>. Sul medesimo capitolo 5456 viene iscritto l' ulteriore stanziamento di lire 50 milioni, suddiviso in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5588 del precitato stato di previsione.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.